



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
**LEGA NAZIONALE DILETTANTI**  
Delegazione Provinciale  
**VERBANO CUSIO OSSOLA**  
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 2 DATA PUBBLICAZIONE 11/07/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 2 DEL 10 LUGLIO 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

**1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**1.1 VISITE MEDICHE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DELLA L.N.D.)**

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

**1.2 ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELLA L.N.D.)**

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2025/2026.

**1.3 DEROGA DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione di deroghe all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

#### **1.4 MODIFICHE ARTT. 28, 29, 33, 94 TER E 94 SEPTIES DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.-

#### **1.5 DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE PER INATTIVITÀ DI SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D. la decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti.

#### **1.6 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 16 E 22 DELLA L.N.D.)**

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D. contenente i provvedimenti della Procura Federale.

#### **1.7 PRECISAZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente un’integrazione al comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D.

#### **1.8 MODIFICA DELL’ART. 39 COMMA 3 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.-

#### **1.9 MODIFICA DELL’ART. 51 COMMA 6 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 11/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D. inerente la modifica dell’art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.-

**1.10 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. –  
MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL  
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

**1.11 GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO  
(DALLA CIRCOLARE N. 3 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

**1.12 CONVENZIONE STIPULATA TRA LA LEGA NAZIONALE  
DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (DALLA  
CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

**1.13 D.L. SPORT N. 96 DEL 30 GIUGNO 2025, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI  
GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI SPORT/ D.L. ECONOMIA N. 95 DEL 30  
GIUGNO 2025, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL  
FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE,  
NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E IN MATERIA  
DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI  
(DALLA CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n.9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

## **2. SEGRETERIA L.N.D.**

### **2.1 UTILIZZO CAMPI SPORTIVI – ERBA SINTETICA**

Si precisa che i campi sportivi indicati nel calendario gare allegato settimanalmente al comunicato ufficiale con denominazione “Erba sintetica Attività di Base” possono ospitare esclusivamente gare per l’attività di base.

#### **2.1.1 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E**

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>	<b>Decorrenza</b>
4541174	MANFRONI CRISTIAN	17/11/1994	USD JUVENTUS DOMO	08/07/2025

#### **2.1.2 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI**

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell’Art. 32 bis delle N.O.I.F., questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

<b>Matricola</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data nascita</b>	<b>Società</b>
<b>5163122</b>	<b>DE TOMASI ALESSANDRO</b>	<b>24/11/1999</b>	<b>ASD PIEDIMULERA</b>
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		

## **GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo, nella riunione del 9/7/2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **TORNEO JUNIORES UNDER 19 2025 – ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ CIREGGIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo,

- con riferimento all'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO valevole per il Torneo Juniores Under 19 – 2025 – organizzato dalla Società Cireggio, disputato in data 24/5/2025 in Cireggio Omegna (VB),

- visto il referto di gara redatto dall'arbitra Giulia Sgrò (Sez. VCO);
- vista la dichiarazione suppletiva al referto di gara trasmessa dalla medesima in data 24/5/2025;
- richiamato il provvedimento del Sostituto Giudice Sportivo, pubblicato su C.U. n. 128 del 29/5/2025, con cui erano richieste alla Procura Federale ulteriori indagini in merito ai fatti accaduti nel contesto dell'incontro citato;
- visti gli atti di indagine e gli accertamenti disposti dalla Procura Federale (trasmessi a questo Ufficio con Prot. 73pfi-of 24-25 dell'8/7/2025), ed in particolare la Relazione Conclusiva del Procedimento redatta dal Collaboratore della Procura Federale FIGC, che hanno consentito di ricostruire i fatti di rilevanza disciplinare accaduti nel contesto dell'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO;
- visti gli artt. 28, 50, 61 del C.G.S.

### **DELIBERA DI IRROGARE**

- al Dirigente della Società Libertas Vaprio sig. BARBAVARA Michele la sanzione dell'inibizione fino al 30/11/2025, per aver tenuto nei confronti della direttrice di gara, prima dell'inizio dell'incontro, un comportamento di natura discriminatoria, comportante, direttamente o indirettamente, denigrazione o offesa per motivi di sesso;
- alla Società Libertas Vaprio la sanzione dell'ammenda di € 300,00 per il descritto comportamento del Dirigente sig. BARBAVARA Michele e per il comportamento discriminatorio tenuto, nei confronti della direttrice di gara, dai calciatori della medesima società prima dell'inizio dell'incontro;

A giustificazione delle sanzioni come sopra irrogate si osserva sinteticamente quanto segue.

Nella dichiarazione suppletiva di referto 24/5/2025 e nell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 18/6/2025, l'arbitra Sig.na Giulia Sgrò ha riferito:

- che il dirigente BARBAVARA, prima dell'inizio dell'incontro, nell'atto di consegnarle, in prossimità della soglia di ingresso dello spogliatoio, la distinta della propria squadra, le aveva appoggiato la mano sinistra sul fianco destro all'altezza dell'ombelico trattenendovela per un paio di secondi. Lei si era subito allontanata, profondamente turbata dall'accaduto;
- che poco dopo, il medesimo dirigente, al termine dell'appello dei calciatori della squadra della Libertas Vaprio, all'interno dello spogliatoio della stessa, le aveva fatto l'occhiolino, provocando immediate reazioni di ilarità e di scherno nei giocatori presenti;

- che al momento dell'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio confabulavano e sghignazzavano, proprio a motivo della sua presenza in campo come direttore di gara di sesso femminile. A questo punto lei interveniva con fermezza per far immediatamente cessare il comportamento molesto dei calciatori. L'accaduto veniva percepito dai calciatori della squadra avversaria Cireggio che ne rimanevano visibilmente sconcertati. In particolare il capitano di tale squadra, Goumri Ahmed, le aveva rivolto uno sguardo che lei aveva interpretato come manifestazione di solidarietà e rassicurazione.

Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti, deve essere in primo luogo ribadita la natura di fede privilegiata spettante ai rapporti ed alle dichiarazioni della direttrice di gara. La versione dei fatti come sopra riportata è inoltre confermata dal dirigente della Soc. Cireggio, sig. Luciano Ricappi (dichiarazioni 27/6/2025) che era stato messo al corrente della condotta del BARBAVARA dalla stessa direttrice di gara, ancora profondamente turbata. Lo stesso Ricappi, al momento dell'ingresso delle squadre in campo, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio *“sghignazzavano e facevano commenti sull'arbitro donna”*, provocando la ferma reazione della stessa (*“io sono qui per arbitrare, non voglio sentire commenti sulla mia persona”*). Infine sempre Ricappi ha riferito che a fine gara aveva sentito un calciatore, da lui non identificato, della Libertas Vaprio rivolgersi ai compagni di squadra con le testuali parole *“dovremo chiedere scusa all'arbitro”*. Si tratta, all'evidenza, di una manifestazione di respicenza che non avrebbe senso se non traesse origine da un comportamento percepito come censurabile e sconveniente dagli stessi calciatori della Libertas Vaprio. Quest'ultima circostanza era stata riferita da Ricappi all'arbitro che, nella sua audizione del 18/6/2025, ha riferito di aver identificato in Bottini Michael il calciatore della Libertas Vaprio che si era interrogato sull'opportunità delle scuse a fine gara. Il Bottini non si è presentato alla convocazione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale (adducendo una motivazione accettabile).

Il calciatore della società Cireggio Ahmed Goumri ha confermato (audizione 27/6/2025) di aver notato il comportamento di scherno dei giocatori avversari e il disappunto manifestato dall'arbitra, ed ha aggiunto di aver provato dispiacere nei suoi confronti.

Il calciatore Francesco Bertoli, della società Cireggio, ha riferito di aver sentito, all'ingresso delle squadre in campo, un calciatore avversario pronunciare una frase attinente l'identità sessuale dell'arbitro, provocando la reazione di rimprovero della medesima e quella di ilarità dei giocatori della Libertas Vaprio.

Il calciatore della Libertas Vaprio Mattia Notamo ha ammesso esservi stato, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, *“qualche sghignazzo di troppo”* (a suo dire però attribuibile ai calciatori avversari), di aver pronunciato la frase *“finalmente ci arbitra una ragazza”*, e di aver avuto, a fine gara, il pensiero di andare a chiedere scusa all'arbitra, ma non di non averlo poi fatto.

Il calciatore della Libertas Vaprio Davide Sacco ha confermato che a fine gara qualche suo compagno di squadra aveva manifestato il desiderio di andare a scusarsi con l'arbitra per quanto successo prima dell'inizio della gara. Il Sacco ha anche riferito che gli era giunta voce che BARBAVARA avesse fatto l'occholino all'arbitra, ma aveva pensato che ciò fosse dipeso da un *“tic”* che il dirigente aveva all'occhio ed alla mascella. Quest'ultima affermazione è evidentemente frutto di un'impressione del tutto superficiale e soggettiva che non trova alcun riscontro negli atti.

Il sig. BARBAVARA non si è presentato alla convocazione del rappresentante della Procura Federale perché recentemente è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro.

Per quanto attiene alla qualificazione dei fatti si ritiene che la condotta posta in essere dal dirigente Barbavara integri il comportamento discriminatorio previsto dall'art. 28 C.G.S. Il tocco del fianco, seppur repentino e non attinente a una zona propriamente erogena, costituisce un gesto, assolutamente gratuito e non giustificato dai ruoli ricoperti dal dirigente e dall'ufficiale di gara, che implica una molesta intromissione nella sfera corporea dell'arbitro di genere femminile. Al di là di quali potessero essere le intenzioni del BARBAVARA, è indubbio che l'atto, improvviso ed ingiustificato, sia stato percepito dall'arbitra come un'indebita e perturbante ingerenza fisica nella propria dimensione sessuale. La connotazione <<di genere>> dell'episodio trova indiscutibile conferma nel successivo gesto dell'occholino (notoriamente evocativo di una sorta di complicità sentimentale o sessuale tra l'autore ed il destinatario) e nella reazione di ilarità e di scherno dei calciatori presenti che hanno insistito in battute e sghignazzi, percepiti dall'arbitra come diretti al suo indirizzo e correlati alla sua identità sessuale, fino all'ingresso delle squadre in campo. Anche il comportamento dei calciatori della società Libertas Vaprio, chiaramente indotto e fomentato da quello ben più grave del Barbavara, deve dunque essere qualificato come discriminatorio ai sensi dell'art. 28. Non essendo stato identificato alcun calciatore di tale Società coinvolto personalmente nell'episodio, si ritiene che dei fatti ascritti ai calciatori, oltre a quelli posti in essere dal dirigente, debba essere chiamata a rispondere la Società stessa.

Alla luce di quanto esposto, ed in particolare del valore profondamente diseducativo (per l'inaccettabile messaggio culturale che esprime) della condotta posta in essere dal dirigente BARBAVARA, a fronte della giovanissima età dei calciatori coinvolti, nonché del grave turbamento emotivo sofferto dall'arbitra, sia nella sua identità di genere che nella sua dignità professionale, appare equo e congruo il trattamento sanzionatorio sopra indicato, anche tenendo conto della grave compromissione, sopravvenuta ai fatti, delle condizioni di salute del BARBAVARA.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo

### **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**

#### **3.1 GESTIONE ORGANIGRAMMA**

Le Società sono invitate a fare, come primo passaggio formale della stagione, l'aggiornamento dell'**organigramma societario**, esso avviene tramite il Portale Anagrafe FIGC: <https://anagrafefederale.figc.it/>.

A differenza della scorsa stagione troverete il Consiglio Direttivo già presente (quello della stagione appena terminata), per quanto riguarda gli altri dirigenti è possibile recuperarli tramite una apposita funzione se già tesserati durante le scorse stagioni sportive, altrimenti si procede con il tesseramento *ex novo*.

In caso di modifica del Consiglio Direttivo è necessario allegare anche un verbale societario che delibera le nuove cariche e nel caso in cui la modifica riguardi il **Presidente**, il verbale deve essere vidimato dall'Agenzia delle entrate.

**Il manuale d'uso dell'anagrafe federale** viene appresso riportato: [https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2024/07/ManualeUtente\\_Societa\\_Anagrafe\\_Federale\\_v5.4.pdf](https://piemontevda.lnd.it/wp-content/uploads/2024/07/ManualeUtente_Societa_Anagrafe_Federale_v5.4.pdf)

## 3.2 MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

L'iscrizione ai Campionati di ogni categoria e disciplina sportiva avverrà come di consueto tramite il **PORTALE LND** secondo le modalità previste dalla procedura di dematerializzazione tramite firma elettronica.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni dovrà essere stampata e regolarmente controfirmata dal Legale Rappresentante in tutti gli spazi previsti (l'autocertificazione NOIF è necessaria solo per il legale rappresentante).

La modulistica da timbrare, firmare e trasmettere con firma elettronica e riguardante l'iscrizione ai nuovi campionati della stagione sportiva 2025/26 deve essere esclusivamente quella prodotta e stampata dopo la resa definitiva delle iscrizioni tramite la funzione presente nella sezione "riepilogo costi" e non quella recuperabile dalle singole sezioni (stampe provvisorie per uso interno).

In riferimento ai documenti richiesti nella sezione "Firma elettronica" → "Documenti da firmare" → "Iscrizioni regionali e provinciali" → "Atri documenti" sono da allegare i sotto riportati documenti:

- Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC (dal portale anagrafe FIGC)
- Autocertificazione NOIF del Legale Rappresentante (dal portale anagrafe FIGC)
- Delega diritti di immagine (prodotta dal portale LND)
- Dati societari (prodotta dal portale LND)

Si ricorda che i **dati anagrafici della società** dovranno essere confermati o variati tramite pratica sul Portale Anagrafe FIGC ("*variazione dati Società*").

Anche la **gestione dell'organigramma** deve essere effettuata dal **portale Anagrafe FIGC**, mentre restano invariate le funzioni di richiesta tessera dirigente e attivazione firma elettronica da effettuarsi nell'area riservata del portale LND.

### **Riattivazione firma elettronica**

Si comunica che per il ripristino della firma elettronica dei dirigenti già abilitati nella passata stagione si dovrà procedere come segue:

- effettuare la variazione organigramma sul Portale Anagrafe FIGC;
- attendere l'approvazione della pratica;
- nella sezione "*Firma Elettronica*" del Portale LND accedere alla sezione "*Gestione Profili*" e selezionare "*Riattivazione PIN*";
- inserire il Codice Fiscale del dirigente e confermare con il tasto "*Richiedi Riattivazione*".

### **3.3 TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come deliberati dal Comitato Regionale:

Terza categoria	4 settembre 2025
Juniores provinciale Under 19	4 settembre 2025
Allievi e Giovanissimi	4 settembre 2025
Qualificazione Under 14 regionale e Torneo precampionato prov. Under 14	4 settembre 2025
Coppa Regione di Seconda e Terza categoria	4 settembre 2025
Attività di base	18 settembre 2025

Si precisa che costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

### **3.4 TERMINI LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI**

Le Società possono presentare una o più **liste di svincolo per rinuncia** (art. 107 NOIF) fino al 23 luglio p.v.

La procedura è da creare e finalizzare tramite l'area società, inviando il documento con la modalità della "firma elettronica".

Ogni Società, nei termini sopra indicati, potrà creare e dematerializzare un numero illimitato di Liste di Svincolo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo può avvenire a far data da mercoledì 24 luglio 2025.

Il **trasferimento e la cessione di contratto** di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire nel seguente periodo e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F.: dal **1 luglio 2025 al 30 settembre 2025**.

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica (apposizione della firma elettronica) presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

## **1.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO**

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, ORNAVASSESE, SAN FRANCESCO, VIRTUS VILLADOSSOLA.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 11 luglio 2025.

IL SEGRETARIO  
Sergio Belli

IL DELEGATO  
Benedetto Madeo